

Il TAR Lazio ha annullato la delibera con cui un Comune della Regione Lazio aveva individuato le aree idonee e non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici

11/04/2024

AUTORI

Pinella Altiero

Partner



Marco Muscettola

Partner



Alessia Francesca

Sblendido

Associate



Con la sentenza 1560 del 26 gennaio 2024 il Tribunale Amministrativo Regionale (“**TAR**”) per il Lazio ha annullato la Delibera del Comune di Vetrella dell’11 gennaio 2022, n. 3 (“**Delibera comunale 3/2022**”) con la quale il Comune aveva individuato le aree non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra.



Con la sentenza 1560/2024 (la “**Sentenza**”) il TAR Lazio, Sez. II-quater ha in particolare chiarito che:

(i) secondo quanto stabilito dall’art. 6 delle Norme Tecniche Attuazione (“**NTA**”) del Piano Territoriale Paesistico Regionale (“**PTPR**”) nelle porzioni di territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici, il **PTPR stesso non ha efficacia prescrittiva e costituisce unicamente un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo** per l’attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni;

(ii) il Consiglio comunale avrebbe dovuto adottare con specifico riferimento alla zona interessata dal progetto, una **motivazione più dettagliata circa la ragione per la quale la stessa debba essere considerata “idonea” o “non idonea” all’installazione degli impianti agrivoltaici**. Soltanto in questo modo – a giudizio del Collegio – il Comune avrebbe compiuto il necessario bilanciamento tra le esigenze di tutela del paesaggio agricolo e le esigenze di ridurre l’inquinamento mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili;

(iii) nell’individuare le aree idonee e non per l’installazione degli impianti il Comune debba tener conto delle seguenti fonti normative:

- dell’art. 20, comma 8, del Decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 199 (“**D.lgs. 199/2021**”);



- dei decreti (ove adottati) di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. 199/2021¹;
- in ogni caso, del Piano Energetico Regionale ("PER"), non residuando sul punto alcun margine di discrezionalità in capo alle amministrazioni locali.

Secondo il TAR Lazio, infatti, il Comune potrà esercitare correttamente il potere discrezionale riconosciuto dall'art. 3.1, comma 3, della Legge regionale del 28 novembre 2011, n. 16 ("L.R. 16/2011")² solo se la Delibera comunale 3/2022 conterrà una motivazione puntuale, dettagliata e specificamente riguardante la zona oggetto dell'istanza abilitativa.

Alla luce dei principi esposti nella Sentenza, il TAR Lazio ha, pertanto, annullato la Delibera comunale 3/2022 e ha imposto al Comune un nuovo esercizio del potere discrezionale.

Per maggiori dettagli si invita a contattare il nostro Team Energy

LEXIA ENERGY TEAM



Marco Muscettola
Partner
 



Pinella Altiero
Partner
 



Mattia Argento
Counsel
 



Nicoletta Bezzi
Senior Associate
 



Beatrice Buntin
Senior Associate
 



Ida Raimondo
Senior Associate
 



**Alessia Francesca
Sblendido**
Associate
 



Matteo Vagnoli
Associate
 

¹ Art. 20, comma 1, del D.lgs. 199/2021: "Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, (...) sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

² Art. 3.1, comma 3, della L.R. 16/2011: "I comuni, nelle more dell'entrata in vigore del PER, (...) individuano entro il 30 giugno 2022, considerate le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra".



Sara Del Peschio
Liberatore
Associate



Il presente documento è fornito a scopo informativo generale e non intende fornire consulenza o consigli legali sugli argomenti trattati. I destinatari di questo documento non possono fare affidamento sui suoi contenuti. LEXIA Avvocati e/o i professionisti dello studio non possono essere ritenuti in alcun modo responsabili dei contenuti del presente documento, sulla base di un mandato professionale o su qualsiasi altra base.